

### DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO VENATORIO AL CINGHIALE (*Sus scrofa* e relativi ibridi) IN REGIONE PIEMONTE

#### 1. METODI DI PRELIEVO E SUDDIVISIONE TERRITORIALE

1. La gestione faunistico-venatoria del cinghiale negli ATC e nei CA della Regione Piemonte deve tendere a regolarne le popolazioni, mantenendo densità compatibili con le altre componenti faunistiche e con le attività produttive agro-silvo-pastorali.
2. La caccia al cinghiale può essere condotta secondo le seguenti modalità operative
  - in *battuta o in braccata*;
  - col metodo della *girata*;
  - singolarmente, alla *cerca o all'aspetto*;
  - tramite *caccia di selezione*.
3. I Comitati di gestione possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale suddividendo il proprio territorio vocato a tale attività venatoria in zone destinate alla caccia a squadre.
4. Il numero delle squadre viene definito in funzione delle caratteristiche del territorio e delle popolazioni di cinghiale in esso presenti, nonché dalle scelte gestionali che si vogliono intraprendere.
5. L'abbattimento della specie da parte del singolo cacciatore è consentito con l'esclusione delle aree in cui sia in corso la caccia a squadre (battuta, braccata o girata).
6. Il Comitato di gestione dell'ATC o del CA, per l'assegnazione delle zone alle squadre di cacciatori può optare per un sistema a rotazione oppure vincolare ogni squadra ad un'unica zona durante tutta la stagione venatoria.

#### 2. DISPOSIZIONI PER IL PRELIEVO

##### A) COMPENSORI ALPINI

##### A 1. Caccia di selezione

##### a. Accesso ai piani di prelievo

1. Il Comitato di gestione provvederà a fornire a chi esercita il prelievo selettivo della specie cinghiale un contrassegno da apporre all'animale appena

abbattuto, che dovrà essere sottoposto alla verifica da parte dei tecnici faunistici presso il centro di controllo, anche ai fini dell'individuazione di eventuali situazioni a rischio in ordine all'insorgenza ed alla diffusione di patologie.

2. I contrassegni provvisori possono sostituire, nel caso del cinghiale, i contrassegni definitivi inamovibili; in tale caso il contrassegno definitivo dovrà essere apposto al centro di controllo.
3. I Comitati di gestione consegnano altresì ai cacciatori autorizzati al prelievo selettivo, appositi tagliandi da compilare prima dell'inizio di ogni giornata di caccia di selezione ed imbucare nelle cassette di raccolta, all'uopo predisposte; l'ubicazione delle cassette dovrà essere comunicata all'atto della consegna degli stessi tagliandi.
4. E' facoltà del Comitato di gestione richiedere una quota individuale per l'accesso al piano di prelievo selettivo del cinghiale fino ad un massimo di 100 euro.
5. Tali introiti devono essere utilizzati dal Comitato di gestione per la liquidazione dei danni alle colture agricole.

#### **b. Modalità di prelievo**

1. Nell'ambito del prelievo selettivo alla specie cinghiale è autorizzato anche l'uso del fucile con canna ad anima liscia caricato esclusivamente con munizionamento a palla; è vietato l'uso di armi a canna rigata qualora la caccia sia organizzata sotto forma di battuta.
2. Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti per il prelievo selettivo agli ungulati, ivi compreso il cinghiale; tali strutture non sono appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.
3. Il carniere giornaliero per i cacciatori ammessi al prelievo selettivo è comunque sempre limitato a due soli capi di cinghiale al giorno, fatta salva la possibilità di prelevare anche un capo di un altro ungulato ruminante insieme ad un capo di cinghiale nella stessa giornata, ove prevista l'eventualità dal regolamento adottato dal Comitato di gestione.

#### **c. Abbattimento e consegna del capo al centro di controllo.**

1. Analogamente agli altri ungulati, anche per il cinghiale, nei CA il cacciatore, ad abbattimento avvenuto, deve apporre il contrassegno ricevuto all'animale e deve presentare il capo abbattuto al più vicino centro di controllo, presso il quale il tecnico incaricato provvede a compilare la scheda di rilevamento dei dati.
2. La scheda di rilevamento dei dati, compilata in ogni sua parte, ha la seguente destinazione: l'originale da trasmettere al Settore regionale Caccia e Pesca, una copia da consegnare all'abbattitore, una copia da trattenersi presso il Comitato di gestione.

3. Di tutti gli abbattimenti e dei capi rinvenuti morti deve tenersi nota in apposito registro. Tale registro deve essere tenuto costantemente aggiornato da parte del tecnico incaricato al centro di controllo.
  4. La Regione fornisce ai Comitati di gestione le schede nominative di autorizzazione e le schede di rilevamento dei dati, che possono essere riprodotte dagli stessi, purché conformemente al modello fornito dalla Regione su supporto informatizzato, nonché i contrassegni. I contrassegni non utilizzati devono essere restituiti da parte dei cacciatori al Comitato di gestione entro e non oltre il 15 febbraio di ciascun anno. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.
  5. Il Comitato di gestione a conclusione del piano di abbattimento selettivo è tenuto a trasmettere al Settore regionale competente, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una relazione dettagliata sui risultati del piano autorizzato, nonché i contrassegni non utilizzati, i terminali numerati del contrassegno, le schede di rilevamento dei dati debitamente compilate e i dati desunti dalle stesse schede, relativi ai capi abbattuti, su supporto informatizzato, utilizzando il software della banca dati faunistica (sezione "abbattimenti").
- 5.bis I Comitati di gestione degli ATC e dei CA possono regolamentare l'attività venatoria alla specie cinghiale, praticata in forma singola, prevedendo:**
- a) ***l'obbligo di imbuicare la cartolina appositamente predisposta dall'ATC o dal CA, in cassette preventivamente dislocate sul territorio di competenza, su cui dovranno essere riportati la data, la località ed il nome e cognome del cacciatore;***
  - b) ***l'obbligo di indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sia sul lato ventrale che dorsale (gilet);***
  - c) ***il divieto di detenere munizione spezzata durante la giornata di caccia annotata sulla cartolina.***

## **A 2 . Prelievo venatorio non in caccia di selezione**

1. L'attività venatoria al cinghiale, singola o a squadre, è consentita anche nei CA dove è prevista la caccia di selezione, purché entrambe siano opportunamente regolamentate dal Comitato di gestione.
2. E' facoltà del Comitato di gestione richiedere una quota individuale per l'accesso alla caccia al cinghiale in forma individuale fino ad un massimo di 100 euro.
3. Tali introiti devono essere utilizzati dal Comitato di gestione per la liquidazione dei danni alle colture agricole.
4. Per l'ammissione alla caccia a squadre, il Comitato di gestione può richiedere una quota individuale a ciascun singolo cacciatore fino a un massimo di 200 euro.
5. Tali importo può anche avere valore di cauzione e venir restituito al termine della stagione venatoria ovvero utilizzato dal Comitato di gestione per la liquidazione dei danni alle colture agricole in caso di insufficienza delle risorse a disposizione.
6. Al fine di un migliore monitoraggio dei prelievi è previsto un registro unico per la caccia a squadre, specifico per i Comprensori Alpini, da compilare a cura

del capo-squadra per ogni giornata di caccia, ad integrazione dei dati raccolti presso il centro di controllo dai tecnici incaricati.

## **B) AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA**

1. E' facoltà del Comitato di gestione richiedere una quota individuale per l'accesso alla caccia al cinghiale in forma individuale fino ad un massimo di 100 euro.
2. Tali introiti devono essere utilizzati dal Comitato di gestione per la liquidazione dei danni alle colture agricole.
3. Per l'ammissione alla caccia a squadre, il Comitato di gestione può richiedere una quota individuale a ciascun singolo cacciatore fino a un massimo di 200 euro.
4. Tali importo può anche avere valore di cauzione e venir restituito al termine della stagione venatoria ovvero utilizzato dal Comitato di gestione per la liquidazione dei danni alle colture agricole in caso di insufficienza delle risorse a disposizione.
5. La Direzione regionale competente individua strumenti di verifica dell'attività di prelievo durante la stagione venatoria negli Ambiti territoriali di caccia.

## **3. FORMAZIONE ED AMMISSIONE DELLE SQUADRE**

1. Ogni cacciatore regolarmente ammesso all'esercizio dell'attività venatoria nell'ATC o nel CA può partecipare alla formazione delle squadre.
2. Il numero massimo dei componenti per la formazione della squadra è stabilito dal Comitato di gestione dell'ATC o del CA con proprio atto interno.
3. La composizione della squadra, riportata su apposito modulo deve essere presentata entro il 30 maggio di ogni anno dal caposquadra al Comitato di gestione dell'ATC e del CA e deve comprendere: il nominativo del "capo squadra", quello di due suoi sostituti e dei componenti la squadra. Ogni nominativo deve essere corredato di: luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo, numero di licenza di caccia e firma di adesione.
4. Il Comitato di Gestione dell'ATC e del CA comunica entro il 30 luglio di ogni anno alla Regione e alla Provincia il numero e la composizione delle squadre di caccia al Cinghiale su supporto informatico.
5. Entro lo stesso termine il Comitato di gestione invia alla Regione e alla Provincia su supporto informatico le aree delle zone in cui è effettuata la caccia a squadre e l'indicazione della distribuzione delle squadre su tali zone, nel caso in cui l'assegnazione sia fissa. A partire dal secondo anno di applicazione delle presenti disposizioni, la zonizzazione e le aree delle zone si intendono invariate rispetto all'anno precedente se entro il 30 luglio non pervengono comunicazioni di modifiche.

6. In caso venissero evidenziate particolari situazioni di criticità legate all'impatto della specie sulle attività antropiche, ovvero contrasti con le popolazioni locali, la Provincia competente può richiedere al Comitato di gestione la modifica o la revoca della singola o di tutte le zone, ovvero la costituzione delle stesse ove non fossero presenti, se ritenuto necessario.
7. In caso di inadempienze del Comitato di gestione la Provincia può intervenire ai sensi del comma 10, dell'art. 6 della D.G.R. n. 10-26362 del 28/12/1998.

#### 4. DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA CACCIA A SQUADRE

##### A) PARTECIPAZIONE

1. La squadra esercita l'attività venatoria in un solo ATC (o CA) e ciascun componente può afferire ad una sola squadra in ambito regionale durante la stessa stagione venatoria.
2. Per operare sul territorio individuato, per la tecnica della braccata la "consistenza effettiva" della squadra non deve essere inferiore a **12** cacciatori per gli ATC e a **10** per i CA. Tale valore costituisce il "limite minimo" perché una squadra possa operare e non può essere né aumentato né ridotto. Per le squadre che operano con la tecnica della girata la consistenza massima non deve superare le **10** unità.
3. I cacciatori, che nel corso della stagione venatoria, salvo giustificati motivi che saranno valutati in sede di Comitato di gestione, non abbiano partecipato ad almeno 6 giornate di caccia realizzate dalla squadra di appartenenza perdono il diritto di iscriversi per la stagione venatoria successiva ad una qualsiasi squadra che eserciti la caccia nell'ATC o CA di appartenenza. La verifica delle schede di presenza dei partecipanti alle battute viene effettuata dall'ATC e dal CA.
4. L'ATC rilascia apposita autorizzazione ad ogni partecipante alla squadra.
5. Tutti i cinghiali abbattuti dalle squadre dovranno essere contrassegnati con l'apposizione di marca auricolare o fascetta metallica forniti dalla Regione.
6. La partecipazione alla cacciata a squadre comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotata sul tesserino regionale.
7. I cani utilizzati nella braccata o nella girata dovranno appartenere a razze da seguita ed essere gestiti in modo tale da limitare, per quanto possibile, il disturbo alle altre specie di fauna selvatica presenti nell'area di caccia.
8. All'inizio della stagione venatoria ogni squadra ammessa deve essere dotata di "registro di caccia" suddiviso per giornate.
9. Il registro, il cui modello è stabilito dalla Regione, nel corso della cacciata deve essere sempre in possesso del caposquadra e sempre disponibile per ogni controllo e dovrà essere compilato in ogni sua parte dal caposquadra.
10. Il registro dovrà essere riconsegnato presso la sede dell'ATC o del CA entro 15 giorni dalla data di chiusura della caccia al cinghiale.
11. I dati contenuti nel registro dovranno pervenire alla Regione Piemonte, Osservatorio faunistico, entro il 28 febbraio di ogni anno a cura dell'ATC o del CA.
12. Ogni squadra dovrà altresì essere dotata di idoneo strumento di misura (dinamometro o bilancia) da utilizzare obbligatoriamente per rilevare il peso degli animali abbattuti durante le operazioni di compilazione del registro.

## **B) FORMAZIONE E COMPITI DEL CAPOSQUADRA**

1. Il caposquadra e i due vice-capisquadra devono avere i requisiti previsti nell'Allegato III (Sez. IV) del Reg. CE 853/04.
2. Il caposquadra o i suoi vice (che nel corso della stagione venatoria possono essere sostituiti, comunicandolo tempestivamente all'ATC o al CA, solo per cause di forza maggiore) non devono essere incorsi nelle infrazioni di cui agli artt.30 e 31 della Legge 157/92 o in quelle dell'art.53 della L.R: n.70/96, per le due annate precedenti alla designazione.
3. Il caposquadra o, in sua assenza, un suo vice, deve sempre essere presente durante lo svolgimento della battuta garantendone il regolare svolgimento ed adempiendo alle formalità previste dal presente regolamento e da ogni altra disposizione emanata dal comitato di gestione.
4. Il Caposquadra deve assolvere i seguenti compiti:
  - Prima di ogni giornata di caccia segnare nel registro di caccia al cinghiale i nominativi dei partecipanti alla battuta o alla braccata e verificare che siano regolarmente iscritti nel registro degli aventi diritto.
  - Per gli ATC: al termine della giornata di caccia deve redigere e controfirmare il registro giornaliero dove verranno riportati tutti i dati della battuta.
  - Per i CA: presentare, al termine della giornata di caccia, tutti i capi abbattuti al Centro di Controllo unitamente al registro con i nominativi, che deve essere controfirmato dal tecnico incaricato al Centro.
5. In caso di mancato adempimento ai compiti di cui al punto precedente da parte di un caposquadra, anche su segnalazione della Provincia o della Regione, il Comitato di Gestione può revocarne l'incarico e procedere alla sua sostituzione.

## **C) PARTECIPAZIONI OCCASIONALI**

1. Il caposquadra potrà richiedere all'A.T.C. o al C.A., almeno entro le 24 ore precedenti la cacciata, l'ammissione occasionale di cacciatori, fino ad un massimo di 5 per cacciata e per un numero massimo stabilito dal Comitato di gestione, purché questi siano regolarmente ammessi all'esercizio venatorio all'interno dell'Ambito.
2. I partecipanti occasionali concorrono alla formazione del numero minimo (o massimo) di "consistenza effettiva" per lo svolgimento della cacciata.
3. Anche i partecipanti occasionali debbono essere annotati sul registro di caccia prima dell'inizio della cacciata.

## **D) SEGNALAZIONI PRECAUZIONALI**

1. Le battute devono essere segnalate tramite esposizione, lungo le strade o sentieri di accesso alla zona di caccia, almeno 1 ora prima dell'inizio della battuta stessa, di un cartello visibile a distanza che riporti la dizione "BATTUTA AL CINGHIALE IN ATTO" ed essere rimosso al termine della battuta.
2. Per una maggior sicurezza ciascun partecipante alla cacciata deve indossare un abbigliamento appariscente e ben visibile sul lato ventrale e dorsale.

## **4. DIVIETI APPLICABILI**

1. Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale 70/96, nelle zone ricadenti nella disciplina di cui al presente atto, è vietato:
  - a) detenere ed usare munizione spezzata per tutto il periodo della durata in cui si è iscritti nel registro di caccia al cinghiale;
  - b) abbattere, per tutto il periodo della battuta un capo diverso dal cinghiale;
  - c) esercitare la caccia al cinghiale a squadre senza il caposquadra o un suo sostituto, senza il numero minimo di "consistenza effettiva" dei cacciatori;
  - d) esercitare la caccia al cinghiale in forma individuale in presenza di una squadra di caccia a tale specie autorizzata;
  - e) esercitare la caccia al cinghiale in altra zona da quella assegnata, salvo invito specifico di un'altra squadra autorizzata dall'A.T.C. o dal C.A. e previa rinuncia della squadra invitata ad esercitare la caccia per quella giornata nella propria zona di competenza. Rimane ferma la possibilità tra due squadre confinanti di stesso A.T.C. o C.A., di svolgere cacciate in forma congiunta;
  - f) inseguire o abbattere il cinghiale nella zona di un'altra squadra ove presente, anche se scovato e ferito nella propria zona di competenza; è ammesso solamente il recupero dei cani. Il capo ferito deve essere recuperato dal caposquadra, coadiuvato da due o tre cacciatori, previo accordo con la squadra operante nella zona se presente. Qualora il capo ferito trovi rifugio all'interno di aree protette il relativo recupero deve avvenire in presenza di personale di vigilanza;
  - g) il cacciatore che è stato iscritto come partecipante alla squadra di cacciata, in quel giorno non può esercitare nessun tipo di caccia finché iscritto nel registro di caccia come presente.
2. Per le violazioni delle presenti disposizioni si applica, ove non sia già prevista specifica sanzione, la sanzione amministrativa di cui all'art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.

## **5. APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI**

1. I Comitati di Gestione possono predisporre specifici regolamenti per la definizione di ulteriori prescrizioni e per la contestualizzazione delle norme contenute nelle presenti disposizioni.
2. Tali regolamenti devono essere preventivamente inviati alla Provincia per la verifica di congruenza e di conformità agli obiettivi di contenimento della specie contenuti nei piani predisposti ai sensi dell'art. 2 della L.R. 9/2000.
3. Per le violazioni delle disposizioni regolamentari degli A.T.C. e dei C.A. si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 53, comma 1, lett. qq) della l.r. 70/96.